



**TRIBUNALE DI SALERNO  
TERZA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE**

**IL TRIBUNALE, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE NELLE PERSONE DEI SEGUENTI  
MAGISTRATI:**

dott. Giorgio Jachia	Presidente Relatore
dott. Marina Mainenti	Giudice
dott. Rosaria Morrone	Giudice

**PRONUNCIA IL SEGUENTE:**

**DECRETO DI FISSAZIONE DEL TERMINE  
ART. 161 COMMA 6 L. FALL**

nel procedimento n.3 /2021 promosso con ricorso ex art.161, c. 6. depositato da:

IMMOBILIARE FRATELLI LIGUORI SRL IN LIQUIDAZIONE  
C.F.01331870186

**ED ALL'UOPO**

**OSSERVA**

Va premesso che la ricorrente ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice.

Nel ricorso è vero che si legge che è formulato dal Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Sig. Liguori Alessandro, C.F. LGRLSN66D20G388V, in virtù dei poteri conferitigli dalla nomina e con riserva di depositare l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria dei soci ma è vero anche che tale integrazione non è allo stato necessaria.

Allo stato si deve da un lato rilevare che non è prodotto dal ricorrente lo statuto e dall'altro rammentare che l'art. 152 legge fallimentare prevede al terzo comma che la deliberazione degli amministratori o del liquidatore o dell'assemblea straordinaria dei soci (se così previsto dallo statuto) di

formulare la domanda di concordato debba risultare da verbale redatto da notaio.

Tuttavia va rammentata la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598) secondo la quale *"ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui alla L.Fall., art. 161, comma 6, è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore"*, attesa *"la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice"*.

Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dalla L.Fall., art. 152, devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.

Anche le altre osservazioni inerenti i documenti prodotti non sono impeditive, allo stato, all'ammissione della società alla procedura minore, peraltro in assenza di ricorsi di fallimenti nonostante la pendenza di procedura esecutiva. Infatti va riscontrata la sussistenza del requisito dell'ubicazione della sede legale in questo circondario anche se ad una attenta lettura emerge una discrasia documentale laddove nel bilancio al 31.12.2019 depositato il 1 luglio 2021 si legge: sede in piazza Antonio Mancini 4 Roma Rm quando la sede legale è a Salerno.

Parimenti il collegio può solo prendere atto che i tre ultimi bilanci sono depositati alla camera di commercio tutti il primo luglio 2021 e che non recano la prova della loro approvazione da parte dell'assemblea sociale ma allo stato gli stessi sono in atti.

Anche in ordine all'elenco dei creditori vi sono dei rilievi in quanto nella nota integrativa al bilancio si legge: *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.* Per contro invece nell'elenco dei creditori allegato al ricorso si legge:

Con la presente sono a dichiarare che i debiti esistenti alla data odierna sono i seguenti:

- INTESA SANPAOLO SPA mutuo fondiario n. 60450818 (cartolarizzato ISP OBG CO4 31/05/2013) concesso in data 25/02/2009 concesso dalla Filiale imprese di Pavia capitale erogato € 650.000,00 capitale residuo oltre interessi alla data del 26/04/2016 € 393.134,91
- SITUAZIONE DEBITORIA PRESSO AGENZIA RISCOSSIONE SPA

In questo caso va ribadito che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo e che aspetti inerenti un uso strumentale della procedura minore possono avere rilevanza solo e soltanto se effettivamente riscontrati.

Tanto premesso dalla documentazione emerge che la società ricorrente prova, nel rispetto della previsione di cui ai commi I e VI dell'art.161 l.f., di :

- essere un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.);
- versare in stato quantomeno di crisi;
- avere la sede principale nel circondario del Tribunale di Salerno;
- non avere presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;
- non avere ricorsi pendenti per la declaratoria di fallimento.

Gli elementi in fatto fin qui rappresentati comportano la nomina di un commissario giudiziale e l'indicazione che l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda.

Tanto premesso il Tribunale

### **PQM**

- (1). ammette alla procedura di concordato preventivo la predetta ricorrente ai sensi dei commi sesto e seguenti dell'art. 161 legge fallimentare;
- (2). concede alla ricorrente un termine di giorni 120 decorrenti dalla data del 3 luglio 2021 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

- (3). dispone che la società depositi **la prima volta entro il 16 luglio 2021** e poi la seconda entro il 10 settembre 2021 e poi ogni 30 giorni una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere.
- (4). Fissa la cauzione di € 15.000,00 da versare entro giorni 15;
- (5). nomina come C.G. il dr. Aldo Perriello;
- (6). precisa che nella prima relazione **entro il 16 luglio 2021** dovranno essere depositati oltre ai documenti di cui al punto 3 di questo provvedimento anche :
  - a) gli atti allegati ai bilanci ed in particolare la delibera di approvazione degli stessi;
  - b) la visura camerale aggiornata a data successiva al 7 luglio 2021;
  - c) lo statuto sociale;
  - d) la procura alle liti sembrando emergere caratteri differenti tra la prima e la seconda facciata dell'allegato così denominato;

distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

1

anche sensibili, della società verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Giussago – Montecorvino Rovella, 03 luglio 2021



- e) prima valutazione in ordine alle rimanenze essendo apparentemente quelle risalenti al momento iniziale della liquidazione;
- f) prima valutazione in ordine ai crediti essendo apparentemente quelle risalenti al momento iniziale della liquidazione;

C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.493.964	1.493.964
II - Crediti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	383.423	383.423
Totale crediti	383.423	383.423

- g) relazione del liquidatore aggiornata sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale atteso che dal bilancio non sembra risultare il compimento di atti di liquidazione nel corso degli ultimi sei anni.

**IN SALERNO IL GIORNO 06/07/2021**

**IL PRESIDENTE ESTENSORE  
GIORGIO JACHIA**